

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».	
Audizione del Ministro della salute, prof. Ferruccio Fazio (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	127
SEDE CONSULTIVA:	
DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	128
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
INTERROGAZIONI:	
5-03351 Livia Turco: Centro nazionale trapianti e applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010	132
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	135
5-02992 Gozi: Risultati della gestione dell'influenza A/N1H1 e gruppo di lavoro per il nuovo piano nazionale vaccini	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	137
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. Nuovo testo C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	133
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	134
<i>ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)</i> ...	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
AVVERTENZA	134

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353

Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

Audizione del Ministro della salute,
prof. Ferruccio Fazio.

(*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 17 novembre scorso, il ministro Fazio ha svolto una relazione sui temi oggetto dell'audizione e si sono svolti alcuni interventi.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Domenico DI VIRGILIO (PdL), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, Lucio BARANI (PdL) e Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD).

Il ministro Ferruccio FAZIO interviene in replica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e II

il prescritto parere sulle parti di competenza del decreto-legge in esame. Il decreto-legge consta di 5 Capi e 11 articoli, che dettano disposizioni urgenti in materia di sicurezza, in cui i profili di competenza della XII Commissione, contenuti nell'articolo 9, sono piuttosto ridotti.

Passando ad una breve illustrazione del provvedimento, osserva che il Capo I (articoli 1 e 2) reca misure per gli impianti sportivi, disponendo, con particolare riferimento ai reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, il ripristino fino al 30 giugno 2013 delle disposizioni in tema di « flagranza differita » e di applicazione delle misure cautelari in deroga ai presupposti generali; si sanziona inoltre con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro le società sportive che impiegano cd. *steward* in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza. L'articolo 2 attribuisce poi ai cosiddetti *steward* ulteriori compiti rispetto a quelli attualmente previsti, compiti definiti come servizi ausiliari dell'attività di polizia per i quali non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego imperativo di appartenenti alle Forze di polizia, e per la definizione delle modalità di affidamento dei quali si rimanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da sottoporre a previo parere parlamentare. Il comma 4, inoltre, equipara gli *steward* ai pubblici ufficiali al fine dall'applicazione delle pene previste dal reato di lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Il Capo II (articoli 3-5) reca disposizioni per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia.

L'articolo 3 introduce misure di sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, mentre l'articolo 4 integra la composizione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, con un magistrato designato dal Ministro della

giustizia per tutte le volte in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati. L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) con il compito di predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.

Osserva, poi, che il Capo III (articoli 6 e 7) reca disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo 6 reca norme di interpretazione e attuazione dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti. Accanto a norme che delineano l'efficacia temporale delle suddette disposizioni, l'articolo 6 precisa le modalità di utilizzo di conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, specificando inoltre che per alcune ipotesi l'uso di strumenti di pagamento diversi dal bonifico è autorizzato a condizione che siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. L'articolo 7 detta norme interpretative sui alcuni dei punti più complessi relativi alla tracciabilità finanziaria negli appalti ed integra il relativo sistema sanzionatorio. Con riferimento alle norme contenute in tale capo, la relazione illustrativa evidenzia la necessità di un'univoca interpretazione e di specifici chiarimenti, richiesti soprattutto dalle categorie imprenditoriali e dal sistema economico-finanziario, in ordine all'applicazione di talune norme sulla tracciabilità introdotte con il Piano mafie.

Il Capo IV (articoli 8 e 9) detta disposizioni in materia di sicurezza urbana. L'articolo 8 prevede che il prefetto dispone tutte le misure necessarie al concorso delle forze di polizia per dare attuazione alle ordinanze adottate dai sindaci, mantenendo la disposizione già vigente che prevede il potere prefettizio di ispezione.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 9, fa presente che esso, novellando l'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 in

materia di sanzioni amministrative accessorie, introduce un'ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni siano gravi o reiterate e riguardino la materia della tutela del lavoro, dell'igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Capo V (articolo 10) detta disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno. L'articolo 10 prevede il collocamento in disponibilità dei viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza.

L'articolo 11, infine, reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, ritiene condivisibili le finalità e il contenuto del decreto-legge, la cui adozione – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa e precisato nelle premesse –, è legata alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, di adottare interventi mirati per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia, di adottare ulteriori misure di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e, per quanto di competenza, si apprezza in particolare la misura disposta dall'articolo 9.

Infine, si riserva di esprimere una proposta di parere dopo aver acquisito il testo risultante dagli emendamenti approvati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti verrà trasmesso dalle Commissioni I e II al più tardi nella prima mattinata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani 25 novembre.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.**Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2010.

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2011 Ferranti e abbinate, recante « Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori », quale risultante dagli ulteriori emendamenti approvati.

In proposito ricorda che nella seduta dello scorso 23 giugno la Commissione aveva avviato l'esame in sede consultiva del testo unificato del provvedimento, senza tuttavia giungere all'espressione del parere di competenza. Successivamente la Commissione giustizia ha ulteriormente modificato il testo e su questa ultima stesura ha chiesto alla Commissione di esprimere il parere di competenza.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame novella l'articolo 275 del codice di procedura penale, sostituendo il comma 4. La nuova formulazione del comma 4 prevede che, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente (nel testo precedente l'età massima della prole era fissata in tre anni), ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni. Ri-

spetto al testo precedente è venuta meno la distinzione tra prole di età inferiore ai tre anni (per la quale era comunque disposta la custodia cautelare della madre in casa famiglia protetta ad eccezione di particolari gravi delitti di mafia) e prole di età compresa tra i 3 e i 10 anni (per i quali le eccezioni alla custodia cautelare in casa famiglia protetta della madre erano legate ad esigenze cautelari di eccezionale rilevanza); altra modifica riguarda l'istituto della casa famiglia protetta, espressamente previsto per i casi citati mentre il nuovo testo si limita a prevedere l'impossibilità di disporre la custodia cautelare in carcere per la madre di prole di età non superiore ai sei anni.

Il successivo comma 2 novella l'articolo 284 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto degli arresti domiciliari, aggiungendo l'istituto della casa famiglia protetta. Il testo novellato prevede quindi che con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza, ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

Il comma 3 introduce l'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale, al fine di prevedere la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri. Parzialmente modificato – sebbene sostanzialmente analogo nelle finalità – è anche l'articolo 2 del disegno di legge in esame che disciplina le visite al minore infermo. Il nuovo testo introduce l'articolo 21-*ter* alla legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), anziché novellare l'articolo 30. Il nuovo articolo 21-*ter* stabilisce che, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, o in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi, con le

cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. La condannata, l'imputata o internata madre di un bambino di età inferiore ad anni dieci, anche se con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.

Ricorda, poi, che il successivo articolo 3, novellando l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativo alla detenzione domiciliare, prevede di aggiungere tra le strutture presso le quali poter spiare la pena detentiva accanto alla propria abitazione e ad altri luoghi pubblici di cura, assistenza ed accoglienza, anche le case famiglia protette. Il comma 2 novella poi l'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che la detenzione di un terzo della pena o di almeno 15 anni può essere spiata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste pericolo di commissione di ulteriori delitti o pericolo di fuga, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di spiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, dette madri possono spiarla in case di accoglienza allo scopo realizzate.

L'articolo 4 del testo unificato in esame demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione delle caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette. Si prevede, inoltre, che il medesimo Ministro possa individuare, sulla base delle caratteristiche fissate nel suddetto decreto, strutture gestite da enti pubblici o privati che siano idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette, potendo stipulare con i medesimi apposite convenzioni.

Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, osserva che le stesse finalità del provvedimento, volto ad assicurare la vicinanza della madre detenuta (o, in sua assenza, del padre detenuto) ai minori, specie se malati, rivestono un elevato valore sociale. Preannuncia pertanto la proposta di esprimere un parere favorevole, riservandosi tuttavia di formalizzarla al termine del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione (Ambiente e territorio) il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 60 Realacci e abbinate, recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, quale risultante dagli ulteriori emendamenti approvati.

Al riguardo, dopo aver fatto presente che la Commissione aveva già espresso un parere favorevole sul testo precedentemente trasmesso, osserva che le norme che investono materie di competenza della Commissione — l'articolo 4 relativo alla figura del responsabile tecnico di nuova introduzione e del responsabile per la prevenzione e la protezione, l'articolo 6 sui requisiti morali del responsabile tecnico, l'articolo 8 sui corsi di apprendimento per responsabili tecnici che debbono riguar-

dare anche la materia della salute e sicurezza sul lavoro e della prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, e l'articolo 11 che stabilisce che le regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-bis e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – non sono state sostanzialmente modificate.

Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.15.

5-03351 Livia Turco: Centro nazionale trapianti e applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), cofirmataria dell'interrogazione, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Ricorda che, immediatamente dopo l'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, il ministro della salute aveva assicurato che i tagli relativi alle spese per il personale assunto con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa,

non avrebbero in alcun modo interessato il Centro nazionale trapianti. La risposta fornita ha invece confermato che le riduzioni di spesa previste dal decreto-legge n. 78 del 2010 si applicano anche al Centro nazionale trapianti che sarà in questo modo privato di professionalità essenziali per uno dei settori più delicati del servizio sanitario nazionale.

5-02992 Gozi: Risultati della gestione dell'influenza A/N1H1 e gruppo di lavoro per il nuovo piano nazionale vaccini.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sandro GOZI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che giudica parziale: se, da un lato, infatti si potranno verificare eventuali situazioni di conflitto di interesse relativamente ai membri dei gruppi di lavoro, dall'altro, non sono stati forniti elementi in merito alla posizione che il Governo italiano intende assumere nelle diverse sedi europee. Sottolinea che la gestione dell'influenza A/H1N1 nell'inverno 2009-2010 ha sollevato molte perplessità sia per lo spreco di denaro pubblico sia per un ingiustificato allarme sui paventati effetti di una pandemia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.**Nuovo testo C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del disegno di legge C. 3703 Governo, adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre il parere della Commissione Giustizia non è ancora stato trasmesso.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, preannuncia che le osservazioni formulate nella premessa del parere della V Commissione Bilancio, che evidenziano la necessità di apportare alcune correzioni forma all'articolo 1, comma 7, e all'articolo 3, comma 6, potranno essere recepite in sede di coordinamento formale del testo. Inoltre, in considerazione della specificità e dell'urgenza di approvare il provvedimento in titolo, riterrebbe opportuno che la Commissione avvii le procedure per richiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento alla sede legislativa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce della possibilità prospettata dal relatore, chiede ai rappresentanti dei gruppi in Commissione di esprimersi sulla richiesta dalla medesima avanzata di avviare le procedure per il trasferimento alla sede legislativa. Ricorda peraltro che, poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 26 novembre, ove l'unanimità dei gruppi o più dei quattro dei quinti dei membri della Commissione non fosse d'accordo sulla richiesta di trasferimento di sede, la Commissione dovrebbe procedere con il con-

ferimento del mandato al relatore a riferire in Aula al massimo entro la giornata di domani.

Anna Margherita MIOTTO (PD) si riserva di esprimere la posizione del proprio gruppo sulla proposta testé formulata dal relatore in una prossima seduta. Con l'occasione chiede che il seguito dell'esame sia rinviato alla seduta di domani.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), a nome del proprio gruppo, manifesta un orientamento favorevole sulla proposta di trasferimento dell'esame in sede legislativa che consentirà di approvare velocemente un provvedimento essenziale per la salute delle donne.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea la necessità di approvare velocemente un provvedimento che interviene su una materia ancora scarsamente regolata e che rappresenterebbe una svolta culturale del paese nei confronti di temi delicati quali quelli che riguardano il corpo della donna. Il suo gruppo pertanto è favorevole al trasferimento alla sede legislativa.

Antonio PALAGIANO (IdV), pur manifestando il proprio orientamento favorevole al trasferimento dell'esame in sede legislativa, si riserva di esprimere la posizione del proprio gruppo nella prossima seduta.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime un vivo ringraziamento alla Commissione per il prezioso lavoro svolto nell'elaborazione del nuovo testo. Ritiene si tratti di un provvedimento tecnico che dovrebbe trovare il consenso trasversale di tutti i gruppi politici. Si propone, infatti, un diverso approccio culturale al settore della chirurgia plastica in ambito estetico che, peraltro, interessa in modo rilevante la valutazione dello *screening* in donne con protesi mammaria. Dichiarata, quindi, di essere favorevole al trasferimento dell'esame alla sede legislativa anche perché l'ambito più specifico della Commissione di merito consente, a suo avviso, una

trattazione più appropriata di un tema delicato che riguarda intimamente gli aspetti connessi alla femminilità.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce degli interventi svolti, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che verrà convocata per la giornata di domani.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 9 giugno 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto, in esito ai suoi lavori, ha elaborato una proposta di testo unificato, che invita il relatore ad illustrare.

Livia TURCO (PD), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, che propone sia adottata come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 3*). In proposito fa presente che tutte e tre le proposte di legge all'ordine del giorno sono state prese in considerazione ai fini della predisposizione del testo unificato.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) tiene a evidenziare che il suo gruppo è favorevole alla proposta di testo unificato illustrata

dal relatore ed auspica che si risolva positivamente anche la questione relativa alla copertura finanziaria degli oneri recati dalla stessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 15 dicembre 2010.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mossella, C. 2859 Farina Coscioni e C. 3691 Pedoto.

ALLEGATO 1

5-03351 Livia Turco: Centro nazionale trapianti e applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Centro Nazionale per i Trapianti (CNT) è stato istituito con l'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante « Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti ».

Il CNT ha sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) e svolge funzioni essenzialmente tecniche di organizzazione, coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti, avvalendosi di personale dell'ISS.

La legge n. 91/1999 ha previsto lo stanziamento di un finanziamento per l'istituzione e le attività del CNT; nel corso del tempo, i fondi sono stati integrati da ulteriori interventi normativi, fino al conseguimento della stabilità del finanziamento del CNT, grazie al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante « Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica », convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Infatti, l'articolo 2-ter ha attribuito ulteriori fondi sia per l'attività del CNT sia per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, specificando che « ferma restando l'autonomia gestionale » del CNT, i fondi in questione « sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione, nonché per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione » sulla base dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

L'intervento legislativo ora ricordato ha consentito di fronteggiare le esigenze derivanti dalla sistematizzazione e dall'am-

pliamento progressivo delle attività, le quali hanno conseguentemente richiesto una ulteriore dotazione di personale dedicato.

Il finanziamento per il funzionamento del CNT viene corrisposto dal Ministero della salute su di un capitolo di bilancio dell'ISS.

Il Direttore Generale del CNT dispone in autonomia di tali fondi.

Si segnala che l'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha disposto che il CNT, al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica, possa stipulare accordi di collaborazione e convenzioni sia con amministrazioni pubbliche sia con persone giuridiche private, nonché « contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione ».

Da quanto premesso, si evince che il CNT, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, in linea generale, di personale assunto con contratti di varia tipologia, a tempo determinato, mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati da disposizioni normative.

Considerato quindi che la legge n. 91/1999, pur disponendo l'allocazione del CNT presso l'ISS, non individua tra le relative funzioni quelle specificamente riconducibili ad Ente di ricerca, né disciplina la personalità giuridica del Centro in esame, si può desumere che il CNT rientri nella disposizione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica », convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e quindi possa avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Ciò premesso e per la tematica in esame, si ritiene opportuno segnalare che, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e riorganizzazione di enti » il Governo è già stato delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della sopraccitata

legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riorganizzare gli enti vigilati dal Ministero della salute.

Nell'ambito dei suddetti enti è compreso anche l'Istituto superiore di sanità, presso cui è istituito il Centro nazionale trapianti ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Si ritiene, pertanto, che la sede normativa più opportuna per disciplinare la personalità giuridica e gli aspetti organizzativi relativi anche alle risorse umane del predetto Centro, sia rappresentata dai provvedimenti attuativi della delega di cui sopra, nell'ambito dei quali sarà inserita la riorganizzazione di tutti gli enti vigilati dal Ministero della salute, anche con riguardo alla ridefinizione del rapporto tra i medesimi e il Ministero.

ALLEGATO 2

5-02992 Gozi: Risultati della gestione dell'influenza A/N1H1 e gruppo di lavoro per il nuovo piano nazionale vaccini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si rappresenta quanto segue.

L'Italia sta partecipando a riunioni internazionali per la valutazione critica della gestione delle pandemie e anche a livello nazionale si sta continuando una valutazione tecnico-scientifica di quanto operato.

In particolare la Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), nella seduta del 13 luglio 2010, ha concluso la sua attività scaturita dall'invito del Ministro della salute a voler procedere con l'aggiornamento del Piano Nazionale Vaccinazioni (PNV).

A tal fine, nell'ambito della competente sezione è stato istituito un apposito gruppo di lavoro (professor G. W. Ricciardi, coordinatore, dottor F. Oleari, professor S. Brusafferro, professor P. Crovari, professor G. Paolisso, professor L. Pavone, professor S. Capri, dottoressa M. G. Pompa, dottoressa S. Iannazzo, dottor G. Rezza, dottoressa S. Salmaso, dottoressa M. C. Rota, dottoressa

P. Stefanelli, dottoressa S. Declich, dottoressa A. Gaspardone), insediatosi il 26 aprile 2010, con il precipuo compito di approfondimento della tematica.

A seguito dell'istruttoria proseguita in una serie di riunioni, il suddetto gruppo è pervenuto a una proposta di aggiornamento del PNV, articolata in una parte descrittiva e in una parte tecnica costituita da una serie di allegati per rendere « più agevole l'applicabilità delle indicazioni in essi contenute... », definendone gli obiettivi specifici che, congiuntamente alla rassegna degli interventi che ne assicurino il conseguimento, sono singolarmente enumerati nel testo del parere favorevole espresso dalla Sezione III del CSS nella medesima seduta.

Da ultimo, si osserva che il contenuto del documento è da considerarsi in una fase interlocutoria, tenuto conto che necessita di un ulteriore confronto con i rappresentanti delle Regioni, delle Società scientifiche coinvolte e con Farmindustria.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca misure di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, che siano prive del sostegno familiare, in quanto prive di entrambi i genitori o con genitori non autosufficienti.

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate, previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in vista del venire meno del sostegno familiare, realizzando la progressiva presa in carico del soggetto interessato già durante l'esistenza in vita dei genitori.

ART. 2.

(Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

1. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare », di seguito denominato « Fondo », al quale è assegnata la somma di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

ART. 3.

(Finalità e funzionamento del Fondo).

1. Al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le seguenti finalità:

a) finanziare, in concorso con regioni ed enti locali, programmi di intervento, realizzati da associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, facenti parte di strutture di livello nazionale con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità grave, volti alla cura e all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alla loro deistituzionalizzazione;

b) finanziare la realizzazione da parte degli enti locali, d'intesa con le aziende sanitarie locali, di un sistema di protezione e di assistenza globale per i soggetti di cui all'articolo 1, mediante l'adozione di protocolli familiari personalizzati di presa in carico, in coerenza con quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) finanziare, in concorso con regioni ed enti locali, la creazione, da parte di associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, facenti parte di strutture di livello nazionale con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità grave, di famiglie-comunità, di case-famiglia o di analoghe strutture residenziali previste dalla normativa regionale, in cui inserire progressivamente i soggetti di cui all'articolo 1, in vista della graduale sollevazione della famiglia dall'impegno dell'assistenza;

d) finanziare, in concorso con regioni ed enti locali, la realizzazione, anche da parte di gruppi di famiglie, di strutture residenziali innovative, che permettano alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare o prossime a esserlo, di vivere, in totale o parziale autonomia, in un ambiente che riproduca le condizioni abitative della casa familiare;

e) incentivare l'accesso, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 capaci di intendere e di volere o dei loro genitori, tutori, curatori o amministratori di sostegno, a specifiche polizze assicurative che garantiscano, al verificarsi di determinate condizioni, la percezione di una somma *una tantum* ovvero di una rendita periodica volta a sostenere i costi di attivazione e gestione di una delle strutture residenziali di cui alle lettere c) e d).

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi, nonché il modello cui devono uniformarsi le polizze assicurative di cui al comma 1, lettera e).

ART. 4.

(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale in favore dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, in particolare, i requisiti strutturali e gli *standard* qualitativi cui devono uniformarsi le strutture residenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).

ART. 5.

(Campagne di informazione).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la realizzazione di una campagna al fine di divulgare la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

ART. 6.

(Agevolazioni fiscali in favore di programmi di intervento per la tutela delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare).

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da di-

sabilità grave prive del sostegno familiare, effettuate mediante assegno circolare o bancario, bonifico o carta di credito ».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *o-bis*) è aggiunta la seguente:

« *o-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone affette da disabilità grave, prive del sostegno familiare ».

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni

a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per gli anni 2011, 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.